



COMUNE DI PAULILATINO

Provincia di Oristano

Viale della Libertà N° 33 – C. F. 00072980956

AREA SOCIO – CULTURALE

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA
CONCESSIONE DI PROVVIDENZE
ECONOMICHE E DEL
PATROCINIO DEL COMUNE
PER INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI
RIVOLTE ALLA COMUNITA'**

Approvato con Deliberazione C.C. N° 24 del 13.06.2012

ART. 1 – OGGETTO

Il presente atto disciplina i criteri generali e le modalità ai quali l'Amministrazione Comunale, ai sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, deve attenersi per la concessione di sovvenzioni e contributi finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici, nei settori della cultura, sport e spettacolo, ovvero per attività di contenuto culturale, civile, sociale, sportive e del tempo libero, di particolare rilevanza per il Comune di Paulilatino, che tutelino e ripercorrano tradizioni, eventi storici, usi e costumi locali che contribuiscano alla tutela e salvaguardia del patrimonio e del territorio comunale e che coinvolgano attivamente la popolazione.

ART. 2 – FINALITA'

Il Comune di Paulilatino riconosce alle attività di cui all'art. 1, un preminente interesse pubblico quale strumento di progresso civile e sociale, di sviluppo occupazionale ed economico, di promozione della comunità. Nell'ambito delle competenze e dei principi statutari valorizza la funzione di promozione sociale, di servizio e di innovazione perseguita dalle associazioni senza fini di lucro aventi finalità tese al bene comune.

L'Amministrazione Comunale intende, con l'erogazione delle provvidenze nelle forme previste dal presente regolamento, qualificare la propria azione organica in campo culturale, sportivo e di spettacolo sia favorendo la promozione, mediante sostegno economico-finanziario ad Enti pubblici e privati, ad Associazioni, Comitati, Istituzioni ed organismi senza fini di lucro e comunque operanti nel territorio di competenza e sia sostenendo iniziative rientranti tra le funzioni istituzionali del Comune che quest'ultimo svolge normalmente attraverso l'opera di terzi, realizzate nell'esclusivo interesse della comunità, anche alla luce del principio di sussidiarietà orizzontale, di cui all'art. 118 della Costituzione. Ciò al fine di realizzare diffusamente nell'ambito territoriale interventi capaci di favorire la omogenea crescita socio-culturale della popolazione residente.

ART. 3 – DESTINATARI

La concessione di benefici economici può essere disposta dall'Amministrazione a favore di:

- a) Enti Pubblici per le attività che gli stessi esplicano a beneficio della popolazione del Comune;
- b) Enti privati, associazioni, cooperative, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato locali, dotate di personalità giuridica, che esercitano la loro attività a favore della popolazione del comune.
- c) Associazioni non riconosciute e comitati spontanei, che effettuano iniziative e svolgono attività a vantaggio della popolazione del comune.

ART. 4 - ELENCO DELLE ASSOCIAZIONI – COSTITUZIONE ALBO

Al fine di rilevare la realtà delle associazioni culturali, sportive e di spettacoli, nonché Enti pubblici o privati senza fini di lucro operanti nel territorio comunale, verrà costituito "l'Albo Comunale degli Operatori Culturali, di Spettacolo e Sport", che prevedano nel loro statuto o atto costitutivo, quale oggetto principale lo svolgimento senza fine di lucro di attività e iniziative di utilità sociale nei settori individuati precedentemente. Possono far parte dell'elenco, inoltre, Federazioni Sportive Nazionali, Enti di Promozione Sportiva, Centri Sportivi Universitari, Società e/o Associazioni Sportive a Carattere Dilettantistico che siano affiliate alle Federazioni Sportive del Coni o agli enti di promozione da esso riconosciuti.

L'Assessorato alla Cultura e allo Sport cura l'aggiornamento dell'elenco, determina le date entro le quali devono pervenire le domande per le iscrizioni, per l'anno 2012 nel periodo dal 01.07.2012 al 30.07.2012, per gli anni successivi a decorrere dall'anno 2013 le istanze dovranno essere presentate dal 1° al 31 gennaio.

Con apposito provvedimento dirigenziale si prenderà atto, entro 30 giorni dalla chiusura del bando, dell'elenco delle associazioni citate. Le Associazioni hanno l'obbligo di comunicare, entro trenta giorni, le variazioni di sede sociale, di statuto e di rappresentanza legale avvenute successivamente all'iscrizione all'elenco.

ART. 5 – FINANZIAMENTO

Il Consiglio Comunale, in sede di approvazione del bilancio annuale, determina l'ammontare complessivo degli stanziamenti destinati al finanziamento di contributi oggetto del presente regolamento. Entro 30 giorni dall'approvazione definitiva del bilancio di previsione annuale, la Giunta Comunale, con apposita deliberazione, emana le direttive per l'assegnazione dei contributi medesimi.

ART. 6 – TIPOLOGIA E NATURA DELLE PROVVIDENZE

L'Amministrazione Comunale stanZIA ogni anno nel proprio bilancio, secondo le disponibilità finanziarie, somme destinate alla concessione di contributi e sovvenzioni ad Enti pubblici e privati, ad Associazioni, Comitati, Istituzioni ecc., che svolgono un'attività rientrante negli scopi di cui all'art. 1.

Le provvidenze che arrecano vantaggi ai richiedenti si articolano in forma di:

a) **Sovvenzioni**, allorché il Comune si fa carico interamente dell'onere derivante da una attività svolta nell'ambito di una iniziativa organizzata da altri soggetti e che comunque si iscrive nei suoi indirizzi programmatici.

b) **Contributi**, allorché le provvidenze, aventi carattere occasionale o continuativo, sono dirette a favorire attività e/o iniziative per le quali il Comune partecipa alla spesa complessiva, ritenendole in ogni caso valide.

I contributi si distinguono in:

contributi ordinari per il funzionamento di Enti, Istituzioni, Associazioni volti a sostenerne l'attività annuale e che svolgono con regolarità attività rilevanti. I contributi potranno essere erogati anche ad Enti, Istituzioni, Associazioni ed Organismi che abbiano una rilevante valenza culturale e che comunque svolgano attività regolare da almeno cinque anni.

contributi straordinari per singole iniziative e manifestazioni, possono essere assegnati sia per lo svolgimento dell'attività istituzionale, sia per manifestazioni o singole iniziative.

ART. 7 – PROCEDURA PER LA RICHIESTA DELLE PROVVIDENZE

Le richieste di ammissione alle provvidenze devono essere presentate con le modalità previste dall'art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e corredate da copia fotostatica del documento di identità del legale rappresentante del soggetto richiedente, indirizzate all'Assessorato alle Politiche Culturali e consegnate all'Ufficio Protocollo del Comune di Paulilatino.

a) Per ottenere i **contributi ordinari** previsti dall'art. 6, i soggetti interessati dovranno presentare la richiesta di contributo su apposita modulistica entro il 30 novembre dell'anno precedente cui si riferisce la domanda stessa, corredata dalla seguente documentazione:

- 1) Statuto e/o regolamento dell'Associazione o Ente nonché la composizione degli organi direttivi, salvo che tale documentazione sia già stata presentata precedentemente e che non siano intervenute variazioni;
- 2) programma di massima per l'anno di riferimento, indicante anche il numero di fruitori previsti per le diverse manifestazioni/attività organizzate.
- 3) specificazione di altri benefici economici richiesti al Comune per le attività dell'anno di riferimento;
- 4) relazione dell'attività svolta nell'anno precedente;
- 5) rendiconto di gestione dell'anno precedente.
- 6) Nella domanda di contributo, salvo che non sia previsto nei singoli statuti, gli interessati dovranno dichiarare espressamente che non viene perseguito alcun fine di lucro o di guadagno.

La Giunta Comunale, valutata la documentazione presentata, delibererà la concessione e l'entità del contributo.

In casi eccezionali, in considerazione di ingenti spese sostenute dalle associazioni e società, potranno essere concessi contributi straordinari per l'attività ed iniziative.

- b) Per ottenere i **contributi straordinari** previsti dall'art. 6 gli interessati dovranno presentare richiesta su apposita modulistica almeno 30 giorni prima della data prevista per lo svolgimento dell'iniziativa, corredata dalla seguente documentazione:
- 1) una relazione descrittiva della natura e delle caratteristiche dell'attività e/o iniziativa, delle sue finalità ed obiettivi, dei destinatari o fruitori, della sua rilevanza sociale e territoriale;
 - 2) un preventivo dettagliato delle spese che si presume di sostenere;

Sulla base della documentazione prodotta, la Giunta comunale delibererà la modalità e l'entità del contributo

ART. 8 – ISTRUTTORIA

Le richieste di provvidenze finanziarie sono assegnate per l'istruttoria all'Ufficio competente, che provvede alla verifica ed al riscontro della documentazione prodotta ed alla verifica della corrispondenza della richiesta con gli indirizzi di cui all'art. 9.

Il responsabile del procedimento redige apposita proposta motivata di provvedimento da sottoporre all'approvazione della Giunta Comunale.

ART. 9 – CRITERI DI VALUTAZIONE E ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI

La Giunta Comunale, in base agli indirizzi, alle risorse disponibili, al numero delle domande ammissibili e conduzione dell'istruttoria, predispone il piano di riparto con riferimento ai seguenti criteri generali:

- a) grado di coinvolgimento sociale conseguente alla realizzazione della proposta;
- b) valorizzazione della realtà, delle risorse e delle tradizioni locali;
- c) rilevanza sociale, culturale, civile, storica, sportiva ecc.. ;
- d) dimostrazione di precedenti analoghi programmi portati a termine;
- e) valenza e ripercussione territoriale locale, regionale o nazionale.

La rispondenza a uno o più di tali criteri sarà riportata sinteticamente nella proposta di deliberazione relativa all'erogazione del contributo.

ART. 10 – MODALITA' DI EROGAZIONE

A conclusione dell'attività o dell'iniziativa, e comunque non oltre novanta giorni dalla data predetta, il soggetto beneficiario deve presentare:

- a) relazione dell'attività svolta;
- b) consuntivo delle spese sostenute relativamente al contributo concesso dall'Amministrazione Comunale, corredato da idonea documentazione (fatture, ricevute fiscali, ecc.);
- c) dichiarazione sui contributi già ottenuti o ufficialmente promessi da altri enti e istituzioni nonché sulle istanze di contributo già presentate o che intende presentare ad altri enti e istituzioni;

- d) dichiarazione di tutte le spese sostenute e le entrate conseguite per l'iniziativa oggetto del contributo;
- e) dichiarazione relativa alla ritenuta del 4% a titolo di acconto IRPEF o IRPEG sui contributi corrisposti ai vari soggetti.

Le spese ammissibili sono così rappresentate:

Spese effettivamente sostenute, intestate al beneficiario del contributo, regolarmente documentate e risultanti pagate in tempi immediatamente precedenti o comunque susseguenti alla data di svolgimento della manifestazione.

Sono riconosciute ammissibili quali spese dirette di svolgimento:

- a) il fitto per l'utilizzo, per i soli scopi della manifestazione, di locali, impianti o strutture;
- b) le spese di allestimento dei medesimi locali, impianti o strutture (addobbo, scenografie, opere grafiche, drappaggio, montaggio, smontaggio, ecc.);
- c) le spese di noli di attrezzature e strumentazioni e attrezzature tecniche, artistiche e/o sportive strettamente necessarie alla manifestazione;
- d) le spese per la sola pubblicità e divulgazione della manifestazione (inserzioni, manifesti, stampa, video, ecc.);
- e) le spese derivanti dai diritti d'autore;
- f) eventuali premi e riconoscimenti;
- g) eventuali compensi ufficiali per i soli relatori, conferenzieri, artisti, gruppi artistici, ecc., la cui prestazione fa parte del programma approvato;
- h) eventuali spese di viaggio e di ospitalità (vitto e alloggio) per i soli relatori, conferenzieri, artisti, gruppi artistici, ecc., la cui prestazione fa parte del programma approvato e sempre che non residenti e la cui presenza alla manifestazione è ostacolata dalla lontananza della località di provenienza o da necessità organizzative di gruppo (es. trasporto gruppo artisti, ecc.), per le manifestazioni sportive tali spese saranno ammesse esclusivamente per atleti (ed eventuali accompagnatori), giudici di gara, rappresentanti delle federazioni e/o degli enti di promozione;
- i) eventuali spese per il coordinamento artistico o culturale della manifestazione, quando questo è affidato personalmente a elementi di comprovata qualificazione professionale o artistica o culturale (es. regista, direttore di scena, attore, scrittore, presentatore, coreografo, scenografo, ecc.) e le cui prestazioni sono richieste dal tipo e dalla complessità della manifestazione organizzata;
- j) altre spese, se ritenute di diretta imputazione allo svolgimento della manifestazione (da dettagliare e specificare); per le manifestazioni sportive sono di diretta imputazione allo svolgimento della manifestazione: tasse federali, spese per gli arbitri e ingaggi degli atleti.

Documentazione ammissibile:

Compensi a persone:

- a) se trattasi di soggetto che svolge in via abituale attività di lavoro autonomo, arte o professione, iscritto o

- non in albi professionali, il compenso è da considerarsi quale ordinario emolumento professionale e, pertanto, deve essere “fatturato” con IVA e assoggettato a ritenuta d’acconto IRPEF a norma di legge;
- b) per i soggetti che non svolgono in via abituale un’attività di lavoro autonomo, arte e professione (es. dipendenti, professori d’università, ecc.) il compenso deve intendersi quale reddito di lavoro autonomo a carattere occasionale e assoggettato alla sola ritenuta d’acconto IRPEF. Sarà pertanto documentato con normale ricevuta o nota d’addebito che indichi che trattasi di prestazione occasionale fuori campo IVA;
- c) Per i soggetti non residenti in Italia, chiamati specificatamente per la manifestazione e la cui prestazione di carattere artistico, culturale o sportivo è facente parte del programma approvato, i compensi sono assoggettati alle medesime regole di imponibilità generale previste per i residenti (es. l’occasionalità esclude l’applicabilità dell’IVA, ecc.), ma la ritenuta è applicata nella misura del 20% a titolo di imposta e, in ogni caso, la fattura o ricevuta deve riportare il codice fiscale del beneficiario dell’importo.
- d) Le fatture e le ricevute fiscali o le ricevute semplici dovranno contenere, oltre agli estremi delle parti (partiva I.V.A., codice fiscale, nominativo del fornitore) la data e la specifica natura, qualità e quantità della prestazione.
- e) Per tutte le altre spese esclusivamente con fattura e ricevuta fiscale o ricevuta conforme alle norme vigenti.
- f) Le spese di viaggio, vitto e alloggio devono riportare chiaramente il nominativo dei fruitori.
- g) Non sono ammissibili scontrini fiscali, auto - fatture, ricevute generiche e non conformi e quant’altro non ritenuto ammissibile o non osservante le presenti direttive.

Non sono ammissibili:

- a) Le spese di rappresentanza e di mera liberalità di qualunque genere;
- b) Ricevimenti, incontri di carattere conviviale, ecc...
- c) Acquisto beni durevoli;
- d) Compensi ad amministratori, dirigenti e soci del soggetto beneficiario e organizzatore, fatta eccezione per specifiche prestazioni professionali di carattere artistico, scientifico o di ricerca, sempreché essi siano in possesso di idonei titoli e/o riconosciuta professionalità per lo svolgimento delle stesse. Fanno altresì eccezione, quando corrisposte ai soci non dirigenti(per dirigenti s’intendono coloro che ricoprono cariche di presidente, vicepresidente, tesoriere, segretario) le retribuzioni per compiti organizzativi legati alla produzione di manifestazioni e in generale all’attuazione dell’attività(per esempio disbrigo di pratiche SIAE, ENPLAS, sbigliettamento ecc.).Ai dirigenti e soci può essere riconosciuto un documentato rimborso spese;
- e) Compensi ad altri organismi, se non derivanti da prestazioni artistiche oppure di carattere specialistico che esulano dalla capacità istituzionale e tecnico - organizzativa del soggetto beneficiario e sempre che risultino indispensabili e correlate al buon fine della manifestazione, nonché sostenute previo esame di

preventivi e di tariffario.

ART. 11 – CONTROLLI

L'Amministrazione procede ad effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni presentate dai soggetti richiedenti.

Qualora le dichiarazioni rese risultino false il dichiarante sarà sottoposto alle sanzioni previste dal Codice Penale ed il contributo verrà revocato.

ART. 12 – PUBBLICITA' DEI CONTRIBUTI

I beneficiari dei contributi da parte del Comune sono tenuti a far risultare dagli atti e dai mezzi coi quali effettuano pubblici annunci e promozioni delle iniziative finanziate, che le stesse vengono realizzate con il concorso del Comune.

ART. 13 – DECADENZA

I soggetti assegnatari delle provvidenze, di cui al presente regolamento, decadono dal diritto di ottenerle ove si verifichi una delle seguenti condizioni:

- a) non sia stata realizzata o svolta l'attività per la quale la provvidenza era stata assegnata;
- b) non venga presentata entro i termini la documentazione prescritta all'art. 10;
- c) siano intervenute modifiche del programma tali da alterare sostanzialmente l'iniziativa proposta;
- d) non venga evidenziato negli atti e nelle manifestazioni esteriori il concorso del Comune nel finanziamento dell'attività dell'iniziativa.

ART. 14 – PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

Comunicazione dell'avvenuta approvazione del presente regolamento e di tutte le eventuali future modifiche viene data tempestivamente alla cittadinanza con l'impiego degli strumenti di informazione ritenuti più efficaci e capillari.

Tutti i provvedimenti attuativi del presente regolamento sono altresì pubblicizzati con le stesse modalità.

ART. 15 – PATROCINIO

Il patrocinio è concesso a Comuni, Comunità Montane ed altri Enti Pubblici, Università, Associazioni ed Istituzioni che, per notorietà e struttura sociale possedute, danno garanzia e validità delle iniziative.

Non è ammessa la concessione di patrocinio alle iniziative promosse da Enti, Associazioni, Organizzazioni pubbliche e private per fini di lucro o commerciali nonché a favore di organizzazioni politiche, sindacali o rappresentative di interessi di categorie economiche e sociali.

I soggetti beneficiari sono tenuti a far risultare con appropriata pubblicizzazione che le attività sono realizzate con il patrocinio del Comune di Paulilatino.

ART. 16 – CRITERI DI CONCESSIONE DEL PATROCINIO

Il patrocinio può essere concesso soltanto a quelle iniziative e manifestazioni che coinvolgano parte o tutto il territorio comunale o abbiano una rilevante ricaduta per il territorio e la comunità comunale e che rappresentino almeno una delle seguenti caratteristiche:

- siano pertinenti ai settori di attività di competenza dell'Ente;
- siano corrispondenti alle esigenze di particolare valore sociale, morale, culturale, celebrativo, educativo, sportivo ed ambientale che il Comune rappresenta.

Le domande di patrocinio devono essere sottoscritte dal legale rappresentante dell'ente o dal soggetto richiedente e devono illustrare contenuti, fini, tempi e modalità di svolgimento delle iniziative. I soggetti che beneficiano del patrocinio sono di norma autorizzati all'uso del logo.

La concessione di patrocinio non comporta spese a carico del Bilancio dell'Ente.

Il patrocinio è concesso, in via eccezionale, anche per iniziative che si svolgono al di fuori del territorio comunale, purché presentino un contenuto direttamente legato al Comune.

ART. 17 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PATROCINIO

Le domande di patrocinio devono essere trasmesse all'Ufficio di competenza, almeno un mese prima dello svolgimento dell'iniziativa.

La richiesta di concessione di patrocinio viene opportunamente istruita e proposta dall'ufficio di competenza alla Giunta per le conseguenti decisioni.

ART. 18 – APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento non trova applicazione nei casi disciplinati da norme specifiche regionali e statali (es. contributi alle scuole ex Legge N° 31/84, contributi di contrasto alle povertà, contributi “isola che danza e riti della settimana santa” ecc....)

ART. 18 – ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento entra in vigore all'intervenuta esecutività della deliberazione consiliare di approvazione del medesimo.

Sono abrogate le norme precedentemente adottate in contrasto con il presente Regolamento.